

LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1991, N. 1

Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Trentino – Alto Adige per l'esercizio finanziario 1991¹

Art. 1 (Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e con legge 30 novembre 1989, n. 386 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2 (Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 256.037.000.000 in termini di competenza ed in lire 362.062.500.000 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1991.

Art. 3 (Stato di previsione della spesa)

¹ In B.U. 22 gennaio 1991, n. 4 – Suppl. ordinario n. 1.

1. È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 4 (Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1991 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1. Per il medesimo esercizio i pagamenti corrispondenti sono determinati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

2. Per l'anno finanziario 1991 le somme che si assegnano alle Province autonome di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle Province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

3. Per le finalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 12.959.500 quale quota di associazione all'I.S.A.P.R.E.L. per l'anno 1991.

4. Per le finalità previste dalle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986, n. 7 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1991, la spesa di lire 330 milioni che si iscrive al capitolo n. 1650 dell'annesso stato di previsione della spesa. L'importo di lire 330 milioni è assegnato per metà alle associazioni rappresentative dei comuni (ANCI e UNCEM) operanti nella Provincia di Trento e per metà a quelle operanti nella Provincia di Bolzano.

Art. 5 (Fondi di riserva)

1. L'importo del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine previsto dagli articoli 20 e 21 del Testo Unico delle leggi regionali recanti norme sulla contabilità generale della Regione, è stabilito per l'anno 1991 in lire 1.500.000.000. Per gli effetti di cui al presente comma, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'annesso elenco n. 1.

2. L'importo del fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 22 del Testo Unico delle leggi regionali recanti norme sulla contabilità generale della Regione, è stabilito per l'anno 1991 in lire 1.000.000.000. Per gli effetti di cui al presente comma, sono considerate spese impreviste quelle descritte nell'annesso elenco n. 2.

Art. 6 (Capitoli aggiunti)

1. Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, viene provveduto all'istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

2. Con decreti del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, sono integrate le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui agli articoli n. 20 e 21 del Testo Unico delle leggi regionali recanti norme sulla contabilità generale della Regione, limitatamente ai maggiori residui risultanti dalla chiusura dell'esercizio 1990 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1991.

3. Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

Art. 7 (Quadri generali riassuntivi)

1. Sono approvati in termini di competenza rispettivamente di cassa, gli allegati quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1991.

**QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
DEL BILANCIO DI COMPENSAZIONE E DI CASSA
PER L'ANNO FINANZIARIO 1991²**

² Tabelle omesse in quanto di natura finanziaria.